

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 agosto 2016, n. 1291

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della variante urbanistica per l'“Ampliamento e completamento dello stabilimento vinicolo “Castello Monaci” – Comune di Salice Salentino. Esercizio poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 4, c.7, della L.R. n.44/2012 ss.mm.ii. - Esclusione.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Domenico Santorsola, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio “VAS” e confermata dal Dirigente della Sezione “Ecologia”, riferisce quanto segue.

La Legge regionale del 14 dicembre, n. 44 “*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*”, disciplina l'adeguamento dell'ordinamento regionale della Puglia alle disposizioni della Parte Seconda del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), per quanto concerne le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in attuazione della Direttiva Europea n.2001/42/CE, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) assetto delle competenze in capo alla Regione e agli enti locali; b) criteri per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati; c) regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti finali di verifica di assoggettabilità a VAS e dei pareri motivati di VAS, nel rispetto delle disposizioni di cui al succitato Decreto e della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Per quanto concerne l'attribuzione delle competenze, l'articolo 4 della legge regionale in argomento, così come novellato dall'art. 10 della Legge regionale 12 febbraio 2014, n. 4 (*BURP n. 21 del 17/02/2014*), oltre a definire i requisiti per l'individuazione dell'autorità competente in materia di VAS, stabilisce al comma 3: “*Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra*”.

Il successivo comma 7-bis del succitato articolo stabilisce: “*I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale*”.

Nell'ambito delle funzioni d'indirizzo, coordinamento ed alta sorveglianza spettanti alla Regione, il comma 7 del medesimo articolo dispone: “*A tal fine **la Giunta regionale**, in caso di inadempienza da parte dei comuni nello svolgimento dei processi di VAS di loro competenza ovvero a seguito di comunicazione, da parte del proponente, di inutile decorrenza dei termini per la conclusione dei procedimenti senza che siano stati assunti da parte del comune i previsti provvedimenti finali, **invita e diffida l'ente delegato ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore termine, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, entro sessanta giorni***”.

Nell'ambito del suddetto quadro normativo di riferimento, in relazione al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS della variante urbanistica in oggetto, trasferito per competenza al Comune di Salice Salentino in virtù della richiamata L.R.n.4/2014, questa Giunta, con propria Deliberazione n.508 del 19 aprile u.s. invitava e diffidava l'autorità competente per la VAS del Comune di Salice Salentino ad adempiere alle funzioni di propria competenza tramite l'adozione del provvedimento finale di assoggettamento, ovvero di esclusione dalla VAS, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica della Deliberazione medesima, a cura della Sezione regionale proponente.

Con Nota prot.AOO_089-005290 del 29/04/2016 la Sezione regionale Ecologia provvedeva a notificare, a mezzo PEC, la suddetta Deliberazione n.508/2016 al Comune di Salice Salentino (sindaco.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it; comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it) e al proponente Castello Monaci s.r.l.

In data 13/05/2016 perveniva a mezzo PEC alla predetta Sezione regionale la nota prot.5224, a firma del Sindaco del Comune di Salice Salentino, indirizzata tra gli altri anche al Presidente della Giunta regionale, con cui si comunicava quanto di seguito:

“*Con riferimento alla problematica in oggetto, con riferimento, specificatamente, al procedimento di verifi-*

ca di assoggettabilità a VAS cui dovrebbe essere sottoposto l'intervento di variante allo strumento urbanistico generale per l'ampliamento dello stabilimento vinicolo "Castello Monaci s.r.l.", facendo seguito alla diffida ad adempiere da parte della Regione Puglia, giusta D.G.R. n. 508 del 19.04.2016, acquisita agli atti dell'Ente in data 2/05/2016 al Prot. Gen. n.4705, si comunica che il Comune di Salice Salentino:

- ha provveduto ad individuare l'"autorità procedente" comunale, così come definita dall'art. 2, c.1, lett. f) della L.R. 44/2012, rappresentata dalla Responsabile del V Settore Tecnico nonché Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive;
- ha provveduto ad individuare, con Deliberazione di G.C. n. 108 del 29.10.2015. l'"autorità competente" comunale, così come definita dall'art.2, c. 1,lett. e) della L.R. 44/2012, rappresentata dalla Responsabile del I Settore, figura apicale interna all'Ente, quindi con i requisiti di cui all'art.4, c. 1, lett. a) e b) della L.R.44/2012;
- ha provveduto a demandare, con Deliberazione di C.C. n.35 del 3.11.2015. alla "Commissione Locale per il Paesaggio" il ruolo di organo istruttore a supporto dell'"autorità competente", affinché la stessa abbia l'"opportuna competenza tecnica ed amministrativa" prevista dall'art.4, c.1, lett. C), della L.R. 44/2012".

In data 24/05/2016 perveniva a mezzo PEC alla predetta Sezione regionale la nota prot. 5618/931, a firma congiunta del Responsabile dei procedimenti SUAP e del Responsabile V Settore del Comune di Salice Salentino, indirizzata tra gli altri anche al Sindaco ed al Presidente della Giunta regionale, con cui si comunicava quanto di seguito:

"Con riferimento alla problematica in oggetto, con riferimento, specificatamente, al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui dovrebbe essere sottoposto l'intervento di variante allo strumento urbanistico generale per l'ampliamento dello stabilimento vinicolo "Castello Monaci s.r.l.", facendo seguito alla diffida ad adempiere da parte della Regione Puglia, giusta D.G.R. n. 508 del 19.04.2016, acquisita agli atti dell'Ente in data 2/05/2016 al Prot. Gen. n.4705, si comunica che il Comune di Salice Salentino:

- con Deliberazione di G.C. n.60 del 23.05.2016 ha provveduto a conferire incarico professionale ai singoli componenti della "Commissione Locale per il Paesaggio" affinché supportino l'"autorità competente" relativamente all'"opportuna competenza tecnica ed amministrativa" prevista dall'art.4, c.1, lett. C), della L.R. 44/2012".

In data 31/05/2016 perveniva a mezzo PEC alla predetta Sezione regionale la nota prot.5920/966, a firma congiunta del Responsabile dei procedimenti SUAP e del Responsabile V Settore del Comune di Salice Salentino, indirizzata ai professionisti incaricati e, tra gli altri, anche al Sindaco ed al Presidente della Giunta regionale, con cui si comunicava quanto di seguito:

"Con riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui dovrebbe essere sottoposto l'intervento di variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., per l'ampliamento dello stabilimento vinicolo" Castello Monaci s.r.l." si comunica che la Giunta Comunale, con l'allegata Deliberazione n.60 del 23.05.2016 ha provveduto a conferire incarico professionale alle SS.LL., componenti della "Commissione Locale per il Paesaggio" in carica, affinché supportino l'"autorità competente" relativamente all'"opportuna competenza tecnica ed amministrativa prevista dall'art.4, c.1, lett. c), della L.R. 44/2012. (...omissis...)".

In data 9/06/2016, la Sezione regionale Ecologia, con Nota prot.AOO_089—0007009, inviata a mezzo PEC ed indirizzata, tra gli altri, al Sindaco ed al Responsabile SUAP del Comune di Salice Santino, nonché al proponente, rilevava *"che alla data della presente risulta inutilmente decorso il termine perentorio di trenta giorni assegnato al Comune di Salice Salentino da questa Giunta regionale con la richiamata D.G.R. n.508/2016, ai sensi del citato art.4, comma 7, 1° cpv, della legge regionale in argomento, in quanto agli atti della Sezione regionale proponente non risulta pervenuta alcuna comunicazione relativa all'avvenuta conclusione del procedimento in argomento tramite l'adozione, da parte dell'autorità competente comunale sopra indicata, del provvedimento finale di assoggettamento, ovvero di esclusione dalla VAS della variante urbanistica in oggetto. Pertanto, ai sensi del richiamato art.4, comma7, 2° cpv, della legge regionale in argomento, la Giunta regionale provvederà, in via sostitutiva, tramite l'adozione dell'anzidetto provvedimento finale, sulla base della documentazione in atti, entro i termini di legge, stante il contenzioso instauratosi, medio tempore, tra questa*

amministrazione e il proponente Castello Monaci s.r.l.”.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rende quindi necessario che questa Giunta regionale, con la presente deliberazione, provveda in via sostitutiva ai sensi del citato art.4, comma7, 2° cpv, della legge regionale n.44/2012 ss.mm.ii., alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS di cui trattasi, sulla base dell'istruttoria tecnica svolta dalla Sezione regionale proponente, come di seguito riportato.

Con nota prot.n.4231 del 4/4/2013, acquisita al prot.n.AOO_089/3826 del 16/4/2013, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) dello Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Salice Salentino, disponeva ai sensi dell'art.8 D.P.R. 160/2010, la Convocazione della Conferenza dei Servizi per l'esame dell'istanza di provvedimento autorizzativo unico relativa all'“*Ampliamento e completamento dello stabilimento vinicolo “Castello Monaci”*”, trasmettendo altresì all'autorità competente regionale, allora Ufficio “*Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS*”, l'istanza prot.n. 869 del 26/3/2013 di avvio della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2012 ss.mm.ii., allegando la seguente documentazione, su supporto digitale:

- copia dell'atto amministrativo (prot.n.3974 del 26/3/2013 del Responsabile SUAP di ammissibilità del progetto in oggetto alla procedura dell'art. 8 D.P.R. n. 160/2010);
- Rapporto Preliminare di Verifica;
- elenco dei soggetti competenti in materia ambientale;
- elaborati tecnici della variante urbanistica:
 - Documentazione fotografica;
 - Elaborati cartografici
 - TAV 2- Planimetria Generale esistente;
 - TAV 2b - Prospetti e sezioni esistente;
 - TAV 3 - Planimetria generale progetto;
 - TAV 7 - Parametri Urbanistici;
 - TAV 9 - Trattamento Reflui-Subirrigazione.

Il competente Ufficio regionale, verificata la completezza della documentazione presentata, procedeva ai sensi del succitato art. 8 L.R. 44/2012:

- all'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (di seguito SCMA) degli enti territoriali interessati da consultare, di seguito elencati:
 - Regione Puglia - Sezione Urbanistica, Sezione Assetto del Territorio, Sezione Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Ciclo dei rifiuti e bonifiche, Sezione Tutela delle Acque, Sezione Foreste, Sezione Caccia e Pesca;
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
 - AQP – Direzione industriale;
 - Autorità Idrica Pugliese;
 - Autorità di Bacino della Puglia;
 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
 - ASL di Lecce;
 - Provincia di Lecce – Settore territorio, Ambiente e programmazione strategica;
 - Servizio Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) di Lecce;
- all'avvio della consultazione dei predetti SCMA, con Nota prot.AOO_89/4476 del 6/5/2013, inviata a mezzo PEC/FAX ai suddetti soggetti e all'autorità procedente - SUAP del Comune di Salice Salentino, con cui si comunicava l'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa al piano sul Portale Ambientale regionale e si indicavano i termini e le modalità e dei termini per la trasmissione dei contributi.

Nella stessa nota si raccomandava all'autorità procedente comunale di trasmettere, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti

Competenti in materia Ambientale in esito a tale consultazione.

Nell'ambito della suddetta fase di consultazione dei SCMA pervenivano i contributi dei SCMA di seguito riportati:

1. l'Autorità Idrica Pugliese, con nota prot. n. 215 del 27/05/2013, acquisita al prot.n. AOO_089/5832 del 14/6/2013, in cui si rappresentava *"che, per l'intervento in oggetto, deve essere verificata la compatibilità con le infrastrutture e/o previste di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato Regionale"*; inoltre indicava gli strumenti di programmazione a cui riferirsi per le infrastrutture;
2. l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 6729 del 16/05/2013, acquisita al prot. n. AOO_089/5941 del 18/06/2013, faceva presente che *"non risultano vincoli PAI per l'area interessata dall'intervento"*;
3. la Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici, con nota prot. n. 9362 del 30/05/2013, acquisita al prot. n. AOO_089/5986 del 18/06/2013, chiedeva al Comune *"l'eventuale esistenza di aree tutelate per legge ... in modo da consentire l'esercizio delle competenze assegnate"* e un copia cartacea del progetto;
4. l'ASL di Lecce, con nota prot. n. 99006 del 25/06/2013, acquisita al prot. n. AOO_089/7050 del 17/07/2013, segnalava l'impossibilità di accedere al link indicato per visionare la documentazione pubblicata;
5. la Sezione (già Servizio) regionale "Risorse Idriche", con nota prot.n.AOO_075/2031 del 6/05/2014, acquisita al prot. n.AOO_089/4642 del 15/05/2014, rappresentava:
 - *"le aree di progetto ... ricadono interamente nelle aree soggette a contaminazione salina"*, richiamando le relative misure di tutela del PTA;
 - *"Per quanto attiene le acque reflue [queste] dovranno essere trattate se assimilabili alle acque reflue domestiche, ai sensi del regolamento regionale n. 26/2011"*;
 - con riferimento al trattamento delle acque meteoriche si *"obbliga ad attenersi al nuovo regolamento regionale n. 26/2013"*;
 - *"nel Rapporto preliminare Ambientale non ci sono informazioni relativamente alle politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso, in particolare analisi sulla qualità dell'acqua, il fabbisogno idrico e le fonti di approvvigionamento"*.

In data 17/02/2014, nelle more della conclusione di tale procedimento, entrava in vigore, con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale n.21/2014 la Legge Regionale n.4/2014, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.44/2012, con particolare riferimento all'art.4 *"Attribuzione ed esercizio della competenza per la VAS"*, innanzi richiamato.

Per effetto di tale modifica normativa, ai Comuni pugliesi venivano attribuite le funzioni di autorità competente per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS, ivi compresi i procedimenti avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore di tale legge, che, in virtù del comma 7-bis del suddetto articolo *"sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale"*.

Il competente ufficio regionale, effettuata la tempestiva ricognizione delle istanze di verifica di assoggettabilità a VAS, rientranti nel campo di applicazione della suddetta legge, che alla data di entrata in vigore della medesima risultavano avviate o presentate in Regione, con Nota prot. AOO_089-0002172 del 28/02/2014, inviata a mezzo PEC alle Amministrazioni comunali interessate, ivi inclusa l'amministrazione comunale di Salice Salentino, provvedeva a fornire, tra le altre, le seguenti indicazioni operative *"Al fine di facilitare la gestione dei suddetti procedimenti da parte dei Comuni delegati, anche in attuazione degli obblighi di cui all'art.20, comma 1, della l.r.n.44/2012, si rende noto che sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.pulia.it>, sezione "VAS-Servizi online"), già in uso da parte delle amministrazioni locali per le procedure di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS ai sensi del regolamento regionale n.18/2013, è in corso di pubblicazione il fascicolo elettronico contenente la documentazione tecnico-amministrativa agli atti della scrivente amministrazione per ciascuno dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione della delega. Questo ufficio resta comunque a disposizione per rendere disponibile e/o trasmettere la copia cartacea della suddetta documentazione, su richiesta, anche per le vie brevi, di codesta amministrazione comunale"*.

In data 14/05/2014, il Responsabile del SUAP del Comune di Salice Salentino, in qualità di autorità procedente comunale, accedeva tramite il Portale Ambientale regionale - Servizi "VAS-on-line" - alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS disciplinata all'art.7, comma 4, del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 *"Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali"*, trasmettendo la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano urbanistico comunale denominato *"Variante allo strumento urbanistico - ex art. 8 D.P.R. n. 160/2010 - per l'ampliamento e completamento dello stabilimento vinicolo "CASTELLO MONACI"*:

6. Nota prot. 3874 del 26/03/2014, a firma del Responsabile del SUAP, di accertamento dei requisiti di ammissibilità ex art.8 del DPR 160/2010, quale atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;
7. Nota prot. 5632 del 14/05/2014, a firma del Responsabile del SUAP, di attestazione della sussistenza della specifica condizione di esclusione dalle procedure VAS di cui all'art. 7, comma 2, lettera e) del regolamento regionale n.18/2013 per la variante urbanistica di che trattasi;
8. Nota prot. 2044 del 09/09/2013, a firma del Responsabile SUE del Comune di Salice Salentino, Arch. Diego Perrone, di attestazione di assenza vincoli ex art.142, comma1, del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii.;
9. Elaborati di piano di seguito riportati:
 - Relazione Tecnica Generale;
 - Relazione tecnica – mod.2014;
 - Relazione PTCP;
 - Relazione Verifica PUTT;
 - Relazione tecnica provincia Ambiente;
 - Relazione Tecnica Reflui;
 - Relazione Geologica e Geotecnica;
 - Documentazione fotografica;
 - Dichiarazione tipo impianti e conformità;
 - Dichiarazione consumi energetici;
 - Dichiarazione L 13-89-visitabilità ridotta;
 - Elaborato di bilancio;
 - Dichiarazione approvvigionamento idrico;
 - TAV 1 - Tavola Urbanistica;
 - TAV 2- Planimetria Generale esistente;
 - TAV 2b - Prospetti e sezioni esistente;
 - TAV 3 - Planimetria generale progetto;
 - TAV 3b - Prospetti e sezioni progetto;
 - TAV 4 - Tettoia in legno;
 - TAV 5 - Capannone;
 - TAV 6 - Cabina Elettrica;
 - TAV 7 - Parametri Urbanistici;
 - TAV 8 - Stralcio PTCP;
 - TAV 9 - Trattamento Reflui-Subirrigazione;
 - Certificazione ambientale;
10. contributi, pareri e osservazioni espressi da SCMA ed enti territoriali interessati:
 - Regione Puglia - Servizio Risorse Idriche, con Nota prot.AOO_075/2030 del 6/05/2014;
 - la Provincia Lecce, con Nota prot.37614 del 17/04/2013, rilasciava parere di conformità del progetto alle norme su: rifiuti, scarichi, emissioni con alcune prescrizioni;
 - Autorità Idrica Pugliese: Nota prot. 2150 del 27/05/2014;
 - l'Autorità di Bacino della Puglia, con Note aventi protocollo n.6729 del 16/05/2013 e n.7240 del

28/05/2013, confermava l'assenza di vincoli del PAI;

- l'ARPA Puglia, con Nota prot. 41032 del 16/07/2013, rilevava l'assenza di specifiche competenze da parte della stessa Agenzia;
- la Regione Puglia – Servizio Reti ed Infrastrutture per la mobilità, con Nota prot.AOO_148 – 2423 del 30/05/2013 precisava che *“gli interventi previsti non presentano interferenze con gli atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente”*.

11. Nota prot.10062 del 9/9/2013, a firma del Responsabile del SUE del Comune di Salice Salentino, con cui, in riscontro a quanto chiesto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio con la nota di cui al precedente punto 3, comunicava che *“il fabbricato oggetto di intervento ... non è interessato da alcun vincolo di cui all'art. 142, c. 1, del D.Lgs. 42/2004 e smi”*.

In data 14/05/2014 l'Ufficio regionale *“Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS”*, in qualità autorità competente, inviava, tramite posta elettronica certificata, al Comune di Salice Salentino la nota prot. n. AOO_089-0004624 di presa d'atto dell'avvio della procedura di registrazione.

In data 22/05/2014, il competente Ufficio regionale, con Nota prot. AOO_089-0004862 comunicava, tra gli altri, al Responsabile SUAP del Comune di Salice Salentino, e per conoscenza al proponente Castello Monaci s.r.l., l'avvio del procedimento di verifica di sussistenza della condizione di esclusione dalla VAS attestata per la variante urbanistica in esame, in applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014, adottata dall'allora Servizio Ecologia, di concerto con i Servizi Assetto del Territorio e Urbanistica.

Espletata l'istruttoria tecnico-amministrativa, con Nota prot. AOO_089/6571 del 15/07/2014, questo Ufficio regionale comunicava, ai sensi dell' art. 10-bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., *“le ragioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione”* di cui al comma alla lettera e) dell'art. 7, comma 2, non risultando le stesse soddisfatte, in quanto *“la variante in oggetto non possiede tutte le condizioni per l'esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma alla lettera e) dell'art. 7, comma 2.*

Nella medesima Nota questo ufficio rilevava, altresì: *“la variante oggetto della presente verifica a campione, come risulta dai contributi e pareri forniti, nonché da quanto espressamente dichiarato dal Responsabile SUAP del Comune di Salice Salentino nell'ambito della suddetta attestazione, si identifica con l'oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, denominato “Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'arte della L.R.n.44/2012, della “Variante Urbanistica ai sensi dell'art.8 DPR 160/2010 per ampliamento dello stabilimento vinicolo Castello Monaci – Autorità procedente: Comune di Salice Salentino”, procedimento avviato da questo Ufficio regionale con nota AOO-89/4476 del 6/5/2013, e successivamente trasferito per competenza allo stesso Comune in virtù dell'art.4 della LR. n.44/2012, così come novellato dalla LR. n.04/2014. Il suddetto procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, avviato precedentemente all'entrata in vigore del Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18 (BURP n.134 del 15/10/2013), pertanto, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo Regolamento, il Comune di Salice Salentino avrebbe dovuto concludere il suddetto procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS tramite il rilascio di un provvedimento espresso di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 8 della L.R.n.44/2012 e ss.mm.ii., come peraltro stabilito della succitata disposizione regolamentare. Dall'esame della documentazione sopra elencata, trasmessa dal Comune di Salice Salentino nell'ambito della procedura di registrazione in argomento, è non possibile evincere alcuna informazione circa l'avvenuta conclusione del suddetto procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS”*.

Nello stesso tempo, il proponente *“Castello Monaci”* s.r.l., con Nota PEC del 28/08/2014, inviata anche a questo ufficio regionale, sollecitava il Comune di Salice Salentino a concludere il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante in argomento, trasferito per competenza ai sensi dell'art. 4 della L.R.44/2012, così come novellato dall'art.10 della L.R. 4/2014.

Decorso il termine di dieci giorni dalla ricezione della suddetta Nota prot.AOO_089- 6571/2014 di comunicazione dei motivi ostativi, non essendo pervenute osservazioni da parte dell'autorità comunale procedente, il Dirigente pro tempore del Servizio Ecologia, con Determinazione n. 367 dell'11/11/2014 (BURP n.170

dell'11/12/2014) disponeva:

1. *“di dover confermare i motivi ostativi all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 2, lettera e) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 rappresentati nella richiamata nota prot. A00-089/6571 del 15/7/2014 e, conseguentemente, di non poter dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato “Variante allo strumento urbanistico - ex art. 8 D.P.R. n. 160/2010 - per l'ampliamento e completamento dello stabilimento vinicolo “CASTELLO MONACI”;*
2. *“di dichiarare che non sussistono le condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 2 lettera e), del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, che non sono assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato “Variante al PRG comunale in vigore”;*
3. *“di dare atto, sulla base di quanto innanzi, che la procedura di VAS cui, sottoporre il suddetto piano urbanistico comunale è la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS attualmente in corso, da concludersi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento dallo stesso Comune di Salice Salentino in virtù dell'art.4 della L.R. n.44/2012, così come novellato dalla L.R. n.04/2014”.*

In data 14/09/2015 la Sezione regionale Ecologia riceveva tramite PEC la richiesta di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge regionale n.44/2012 ss.mm.ii., avanzata dal proponente “Castello Monaci” s.r.l.

In data 13/10/2015, il competente Ufficio regionale, con Nota prot. AOO_089-0013833, trasmessa a mezzo PEC, sollecitava il Comune di Salice Salentino, sia in qualità di autorità procedente, ai sensi dell'art.2.1. lettere f) della l.r.44/2012 ss.mm.ii., che in qualità di autorità competente ai sensi dell'art. 2.1. lettera e) della stessa legge regionale, a voler provvedere, senza ulteriore indugio all'espletamento di ogni adempimento utile alla conclusione del procedimento di che trattasi ai sensi dell'art.8 della l.r. 44/2012 ss.mm.ii., con particolare riferimento all'adozione di un provvedimento motivato espresso di assoggettamento, ovvero di esclusione della variante in argomento dalla VAS, rappresentando che *“in assenza di un sollecito riscontro, da fornire entro dieci giorni dalla data di ricezione della presente, la scrivente amministrazione regionale, procederà ai sensi dell'art. 4, commi 6 e 7, della legge regionale di che trattasi (...)”.*

In data 26/11/2015, perveniva a mezzo PEC alla Sezione regionale Ecologia la Nota prot. 11712/2425 del 04/11/2015, con cui il Responsabile SUAP del Comune di Salice Salentino, in riscontro alla suddetta nota di sollecito comunicava, tra l'altro, che:

- *“la Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 108 del 29.10.2015 ha provveduto a individuare l'“autorità competente” comunale, così come definita dall'art.2, c.1 lettera e) della L.R. 44/2012, rappresentata dalla Responsabile del I Settore, figura apicale interna all'ente, quindi con i requisiti di cui all'art. 4 c.1 lettera a) e b) della L.R.44/2012;*
- *il Consiglio Comunale, con propria Deliberazione n.35 del 03/11/2015 ha provveduto a demandare alla “Commissione Locale per il Paesaggio” istituita in seno all' “Unione Comuni Nord Salento” il ruolo di organo istruttore a supporto dell'autorità competente affinché la stessa abbia l'opportuna competenza tecnica ed amministrativa prevista dall'art.4, c.1. lettera c) della L.R. 44/2012”.*

Con Deliberazione di questa Giunta regionale n.508 del 19/04/2016, nel prendere atto che il Comune di Salice Salentino, con l'adozione dell'atto organizzativo di cui sopra e l'affidamento dell'istruttoria tecnica alla Commissione Locale per il Paesaggio, aveva posto fine al comportamento inerte denunciato dai proponenti, si rilevava tuttavia che, alla stessa data, non risultavano a questo Ente notizie in merito all'avvenuta conclusione del procedimento in argomento da parte dell'autorità competente comunale, pertanto si diffidava, ai sensi dell'art.4, comma 7, della L.R. 44/2012, a l'autorità competente per la VAS del Comune di Salice Salentino ad adempiere alle funzioni di propria competenza tramite l'adozione del provvedimento finale *“entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica della presente deliberazione, decorso inutilmente il quale la Giunta regionale provvederà in via sostitutiva, entro i successivi sessanta giorni”.*

Con la Nota prot.AOO_089—0007009 del 09/06/2016 di cui innanzi, il competente Ufficio regionale, nel

rilevare l'inutile decorso del suddetto termine comunicava, tra gli altri, al Comune di Salice Salentino che la Giunta regionale avrebbe provveduto in via sostitutiva con l'adozione dell'anzidetto provvedimento finale, sulla base della documentazione in atti.

Preso atto e considerato tutto quanto sopra illustrato e valutati gli atti tecnico- amministrativi sulla base della documentazione sopra citata e richiamata, con particolare riferimento ai contributi, pareri e osservazioni resi dai SCMA e dagli enti territoriali interessati, si illustrano, nelle sezioni seguenti, le risultanze dell'istruttoria tecnica relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della "Variante allo strumento urbanistico - ex art. 8 D.P.R. n. 160/2010 - per l'ampliamento e completamento dello stabilimento vinicolo "CASTELLO MONACI", in applicazione dei criteri di cui all'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE URBANISTICA PROPOSTA.

La Variante urbanistica proposta è funzionale alla "realizzazione di alcuni manufatti edilizi in ampliamento ai fabbricati esistenti" (Rapporto Ambientale Preliminare, d'ora in poi RAP, pag. 6). In particolare "L'intervento previsto di ampliamento è relativo all'integrazione della struttura preesistente destinata a cantina con un ulteriore modulo necessario al soddisfacimento delle attuali esigenze produttive dell'azienda" (RAP, pag. 8).

Relativamente alla destinazione urbanistica attuale, si fa presente che "L'intervento sul manufatto di che trattasi ricade: rispetto alle previsioni del vigente strumento urbanistico (P.R.G.) nella zona omogenea classificata come Zona Omogenea F2.5 – "Attrezzature ricettive di tipo alberghiero" ed in parte in Zona D1 "Industriale e artigianale di completamento", l'area è in parte contornata quale zona Omogenea E2i – "Agricola con Vincolo di rispetto Idrogeologico"; pertanto "l'intervento proposto non comporta la variazione dello strumento urbanistico intesa come variazione della zonizzazione dell'area interessata" (RAP, pag. 8) ma la "deroga agli indici urbanistici della zona omogenea su cui insiste l'intervento" (RAP, pag. 7).

"Secondo il Piano Regolatore Esistente per il Comparto "Castello Monaci" sono consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro, di risanamento igienico,, interventi di recupero edilizio e ristrutturazione dei volumi preesistenti

Il progetto proposto, modifica gli indici urbanistici, derivanti dalle integrazioni in ampliamento delle strutture edilizie preesistenti, secondo i seguenti indici:

Superficie coperta di Progetto : 4.654,34 m²

Volume totale di Progetto : 38'138,61 m³

Superficie territoriale: 20'070,00 m²

Superficie fondiaria insediamento: 17'940,00 m²

Superficie standard: 2'130,00 m²

I.f.f. $38'138,61 / 17'940,00 = 2,13 \text{ m}^3 / \text{m}^2$

R.C. $4'654,34 / 17'940,00 = 0,26 \text{ m}^2 / \text{m}^2$

H max ≤ esistente

N. piani = 2

Distanza dalle strade = esistente

Distanza dai confini = esistente / 3 m (ampliamento)" (RAP, pag. 10)

Negli elaborati "Relazione tecnica, Rimodulazione progetto – febbraio 2014" (p. 2) e tav. 7 "Parametri urbanistici" presenti sul portale ambientale e caricati per la registrazione VAS si evince che alcuni parametri urbanistici sono stati rimodulati a febbraio 2014, in particolare:

- il volume in ampliamento è ridotto a 4975,82 m³ rispetto al volume di 6353,42 m³ previsto nella *Relazione tecnica* (acquisita al prot. n. AOO_08973826 del 16/4/2013);
- I.f.f. è passato pari a 2,05 m³/ m²
- R.C. è quindi pari a 0,25 m²/ m²

Per quanto riguarda le urbanizzazioni nel RAP si riferisce che "L'area è servita da tutte le urbanizzazioni, quali energia elettrica, telefono, strade e acquedotto". (RAP, pag. 38)

In particolare relativamente allo smaltimento dei reflui, si sottolinea nel RAP che la struttura esistente è dotata:

- *“di impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio che non subisce modifiche con l’intervento proposto, né si modificano le superfici scolanti; per gli scarichi di queste acque depurate è stata rilasciata autorizzazione allo scarico con Determinazione del Dirigente del Servizio Rifiuti Scarichi Emissioni e Politiche Energetiche della Provincia di Lecce n. 154 del 29/10/2008, di cui si è richiesto il rinnovo con istanza allo stesso Servizio in data 02/11/2011. (...)”*
- *di impianto di trattamento delle acque di lavorazione che non subisce modifiche con l’intervento proposto; per gli scarichi di queste acque depurate è stata rilasciata autorizzazione allo scarico con Determinazione del Dirigente del Servizio Rifiuti Scarichi Emissioni e Politiche Energetiche della Provincia di Lecce n. 153 del 29/10/2008, di cui si è richiesto il rinnovo con istanza allo stesso Servizio in data 02/11/2011”. (RAP, pag. 7).*

La presente proposta potrebbe costituire il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di progetti, che potrebbero ricadere nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA o dell’AIA ai sensi della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

Nel RA a pag. 11 si specifica che la proposta *“non influenza in alcun modo altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati, né distoglie dalle previsioni urbanistiche del vigente strumento urbanistico generale alcuno standard che necessita di essere reintegrato; l’intervento, per la sua localizzazione e conformazione, non costituisce pregiudizio per la pianificazione attuativa successiva”*. Relativamente ai piani sovra ordinati nel RAP è riportata anche l’analisi vincolistica dell’area in relazione al *Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/p)* e al *Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)*.

I problemi ambientali pertinenti alla proposta di attribuzione “sono riconducibili essenzialmente:

- *alla superfici impermeabili e scolanti, che non subiscono sensibili variazioni rispetto alla preesistenza;*
- *trattamento e scarico delle acque reflue e comunque usate, rispetto ai quali sono previste soluzioni conformi alle vigenti normative” (RAP, pag. 11).*

Si possono inoltre presumere problemi relativi ai consumi energetici e/o idrici connessi alle strutture in ampliamento.

La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, risiede:

1. *nella scelta localizzativa che tiene conto sia della compatibilità con gli strumenti pianificatori e di programmazione, come sottolineato altresì all’art. 4 co. 2 della L. R. 13/2008, che dell’aspetto del risparmio di risorse;*
2. *nelle scelte progettuali e gestionali orientate alla sostenibilità ambientale di quanto previsto.*

Il primo aspetto comprende la verifica di compatibilità con gli strumenti pianificatori, prima richiamata, e la scelta di ampliare l’azienda all’interno della stessa area, che consente di limitare al massimo il consumo di risorse (suolo, acqua, energia), beneficiando dell’esistente infrastrutturazione e della continuità con l’esistente attività produttiva.

Per quanto riguarda il secondo aspetto nel RA (pag. 11-12) sono indicate alcune misure indirizzate alla sostenibilità ambientale del progetto; in particolare relative ai consumi energetici e alla gestione dei rifiuti. Tuttavia tali disposizioni, non sono poi puntualmente specificate nel progetto.

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE URBANISTICA

La variante in oggetto riguarda un area di superficie complessiva di 20.070 m² che *“attualmente occupata dallo stabilimento vitivinicolo denominato “Castello Monaci s.r.l.”, attività produttiva primaria le cui strutture sono strettamente necessarie alla trasformazione delle uve in prodotti della vinificazione (...)”*

L’intervento di progetto non trasforma in modo sensibile l’assetto attuale comunque compromesso, in quanto non ne modifica nella sostanza l’insediamento, è contenuto nell’area dell’insediamento esistente, né prevede la trasformazione di aree oggi destinate all’agricoltura o comunque a verde.

L’area è già antropizzata e non vi sono elementi di alcuna rilevanza da salvaguardare.”(RAP, pag. 8).

Dall'osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2010 e dalla carta dell'Uso del Suolo (2011) si rileva che la superficie interessata è attualmente utilizzata dall' *"insediamento industriale"* ed è inserita in un contesto in agricolo caratterizzato dalla presenza di *"seminativi semplici in aree non irrigue"*, *"vigneti"* e *"aree a pascolo naturale, praterie, incolti"*. A sud dell'area è presente un *"bosco di conifere"* e *"aree a ricolonizzazione naturale"*, ad est confina con la Masseria Monaci, mentre a nord ed ad ovest sono presenti *"suoli rimaneggiati e artefatti"*.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area in oggetto, in riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR:

- è inserita nell'ambito *"Tavoliere Salentino"* e nella figura *"La Terra dell'Arneo"*;
- interessa le seguenti componenti:
 - 6.1.2. componenti idrologiche: UCP— Vincolo idrogeologico
 - 6.2.1. componenti botanico Vegetazionali: UCP – Aree di rispetto dei boschi
 - 6.3.1. Componenti culturali insediative: UCP – Area di rispetto delle componenti culturali.

A tal proposito si evidenzia che gli elaborati progettuali non sono aggiornati alla pianificazione paesaggistica vigente, inoltre agli atti non risulta essere stato acquisito il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi del PPTR o il parere paesaggistico ai sensi del PUTT/P.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non ricade nel perimetro di aree protette;
- non è interessata da SIC , ZPS o IBA;

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento:

- non è interessata da zone perimetrate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia,
- è interessata da un vincolo idrogeologico;
- interessa una zona *"pericolosità molto alta"* relativamente agli allagamenti (fonte PTCP Lecce)

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento ricade in zone sottoposte a tutela dal PTA della Puglia *"area a contaminazione salina"* per cui vigono le misure di cui all'allegato 14 del PTA.

Infine, si evidenziano i seguenti aspetti relativi al territorio comunale in oggetto:

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, l'agglomerato di Salice Salentino attualmente raccoglie i propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 *"Programma delle Misure"*), nel proprio impianto di depurazione che risulta dimensionato per 26.714 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 38.330 Abitanti Equivalenti (dati PTA). Il *"Report sulla depurazione in Puglia"* (DGR 1896/2013) registra alcune criticità legate all'impianto stante la necessità di adeguamento dello stesso relativamente al carico generato dall'agglomerato;
- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Salice Salentino è classificato come ricadente in zona D di *"mantenimento"*. La centralina ARPA di monitoraggio della *"Qualità dell'aria"* più vicina è presente a San Pancrazio Salentino;
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall'Osservatorio Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Comune di Salice Salentino, ha registrato nel 2015 una produzione di RSU pari a 40 kg pro capite e una percentuale di RD pari circa al 11,90% in risalita rispetto all'anno precedente.

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE.

Riguardo alla valutazione degli impatti, nel RAP non sono evidenziati impatti *"rilevanti"* atteso che l'area è già antropizzata e *"compromessa"* dal punto di vista paesaggistico (Rap, pag. 12). Sono proposte alcune misure per il contenimento di alcuni consumi, quali l'uso di impianti di climatizzazione elettrici ad alto ren-

dimento, l'installazione di fonti rinnovabili e impianti termici solari e la sistemazione di punti per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Non sono evidenziati impatti cumulativi.

Ciò detto, tenuto conto tuttavia delle caratteristiche e la localizzazione delle aree interessate nonché la natura e l'entità delle trasformazioni previste, si ritiene che suddetti impatti possano essere controllati assicurando il rispetto di ulteriori disposizioni, oltre a quelle già indicate dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali nella consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012 nonché quelle contenute nello stesso RAP.

Alla luce di tutto quanto sopra esposte, che si intende integralmente richiamato, si ritiene che la "Variante allo strumento urbanistico - ex art. 8 D.P.R. n. 160/2010 - per l'ampliamento e completamento dello stabilimento vinicolo "CASTELLO MONACI" non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione della Variante urbanistica in oggetto:

- i. si acquisiscano, ove dovuti, i pareri relativi alla tutela della componente paesaggio e al vincolo idrogeologico;
- ii. in merito alla pericolosità idraulica segnalata dal PTCP della provincia di Lecce, sia sentito l'Ufficio provinciale di Piano;
- iii. sia verificato l'eventuale superamento delle soglie stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 11/2001 e s.m.i. relativamente alla necessità di effettuare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di acquisire l'autorizzazione integrata ambientale, indicando, nel caso, la/e procedura/e da avviare;
- iv. si recepiscano negli elaborati tecnici le indicazioni fornite dai SCMA sopra richiamate;
- v. si specifichino negli elaborati tecnici della proposta, le misure di mitigazione proposte nel RAP (relative a: l'uso di impianti di climatizzazione elettrici ad alto rendimento, l'installazione di fonti rinnovabili e impianti termici solari e la sistemazione di punti per la raccolta differenziata dei rifiuti), e si integrino le stesse con le seguenti prescrizioni:
 - a. si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "*Norme per l'abitare sostenibile*", in particolare privilegiando l'adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
 - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
 - di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
 - di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);
 - b. relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile (tetti, ecc.):
 - si persegua il loro recupero e riutilizzo per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili; pertanto si prevedano apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, reti di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da

- ubicarsi all'interno dei lotti, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei;
- in ogni caso si specifichi il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi, nel rispetto della normativa vigente regionale (Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" - attuazione dell'art. 113 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);
- c. nelle aree esterne si riduca l'impiego di pavimentazioni viarie impermeabili privilegiando l'uso di pavimentazioni drenanti;
- d. relativamente al trattamento delle acque reflue, si garantisca il corretto smaltimento delle acque reflue in conformità con la norma nazionale e regionale, in particolare si tenga conto del RR n. 26/2013 e delle disposizioni di cui alla DGR n. 1252 del 9 luglio 2013;
- e. siano richiamate le norme relative alle aree soggette a contaminazione salina di cui all'allegato 14 del PTA;
- f. sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della l.r. n. 15 del 23.11.2005;
- g. nella fase attuativa del piano si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:
- nella fase di scavo si mettano in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
 - si dotino le macchine operatrici di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;
 - al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;
 - nelle fasi costruttive si prevedano soluzioni impiantistiche locali (quali ad titolo di esempio isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani;
 - dove possibile, si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse;
 - si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell'art. 186 del L.R. 44/2012 e ss.mm. ii. e s.m.i. e del D. M. 10 agosto 2012, n. 161; in particolare, nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto da tale ultimo decreto deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale;
 - relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione si rivolgano principalmente alla gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che rendono necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
 - per quanto riguarda l'energia, si adottino tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Per tutto quanto sopra, si propone alla Giunta Regionale di adottare il presente provvedimento ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della L.r. 44/2012, essendo decorso inutilmente il termine di cui alla diffida formulata con DGR 508 del 19.04.2016.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e

dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base di quanto innanzi illustrato, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 7, della Legge regionale del 14 dicembre 2012, n. 44 e dell'art.4, comma 4, lettere k) della L.R.n.7/1997 ss.mm.ii.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente atto;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di far propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente di cui in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;
- di provvedere in via sostitutiva, ai sensi del comma 7 della L.r. 44/2012, ed in conseguenza della DGR 508 in data 19.04.2016, alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla variante urbanistica di cui in oggetto, sulla base dell'istruttoria tecnica espletata dalla Sezione regionale proponente, riportata in narrativa, che qui si intende integralmente richiamata;
- di escludere la *"Variante allo strumento urbanistico - ex art. 8 D.P.R. n. 160/2010 - per l'ampliamento e completamento dello stabilimento vinicolo CASTELLO MONACI"*, del Comune di Salice Salentino dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii;
- di demandare al Comune di Salice Salentino, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento dei conseguenti obblighi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'obbligo di pubblicare e dare evidenza nell'ambito dei provvedimenti di approvazione della variante urbanistica in oggetto dell'iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall'esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - si riferisce esclusivamente alla verifica di assoggettabilità a VAS della variante urbanistica in oggetto;
 - fa salva ogni ulteriore prescrizione, integrazione o modifica relativa alla variante in oggetto introdotta da soggetti competenti in materia ambientale ed enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, in quanto compatibili;
 - non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento al Comune di Salice Salentino, in qualità di Autorità procedente, ed all'Avvocatura regionale, a cura della Sezione proponente;

- di trasmettere la presente deliberazione al Servizio competente per la pubblicazione sulla Sezione "Amministrazione trasparente" del Portale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- avverso il presente atto l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano